

(N. 193-B)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla V Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica
nella seduta del 20 dicembre 1948
modificato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei Deputati
nella seduta del 4 gennaio 1949 (V. Stampato N. 253)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro dei Trasporti

(CORBELLINI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'8 GENNAIO 1949

Provvedimenti in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli, motocicli
e velocipedi a motore

DISEGNO DI LEGGE

(Il testo del disegno di legge e delle tabelle allegate è identico a quello approvato dalla V Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato; la IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei Deputati ha modificato soltanto il N. B. alla seguente tabella: Tariffa B).

TABIFFA B.

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (1)

AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO DI PERSONE

Potenza in C. V.	Tassa annua (Lire)	Potenza in C. V.	Tassa annua (Lire)
Fino a 10	5.000	28	56.000
11	7.000	29	59.000
12	9.000	30	62.000
13	11.000	31	65.000
14	13.500	32	68.000
15	18.000	33	71.000
16	23.000	34	74.000
17	24.500	35	78.000
18	25.000	36	82.000
19	26.000	37	86.000
20	29.000	38	90.000
21	32.500	39	95.000
22	36.000	40	100.000
23	39.500	41	105.000
24	43.000	42	110.000
25	47.000	43	115.000
26	50.000	44	120.000
27	53.000	45	125.000

N. B. — Per le autovetture di potenza superiore ai 45 C. V. si applica la tassa corrispondente ai C. V. 45 aumentata di L. 5.000 (cinquemila) per ogni C. V. in più dei 45.

Alla tassa riportata nella presente tabella si applicano le seguenti riduzioni:

1° per le autovetture da noleggio di rimessa: riduzione del 50 per cento; *per le autovetture immatricolate prima del 1935 la riduzione è del 60 per cento;*

2° per le autovetture adibite a servizio pubblico da piazza: riduzione ad un quarto ($\frac{1}{4}$); *per le autovetture immatricolate prima del 1935 la riduzione è ad un quinto ($\frac{1}{5}$);*

3° per le autovetture adibite a scuola-guida: riduzione del quaranta per cento (40%), a condizione che sulla licenza sia stata apposta dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile apposita annotazione attestante che l'autoveicolo è munito del doppio comando ed è adibito esclusivamente a scuola-guida.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI

(1) Gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati al *N. B.* sono riportati in corsivo.